
**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA TUTELA,
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E GIARDINI DELLA MEMORIA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 07.01.2016
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20.04.2017**

Titolo I - Principi

Art.1 - Profili Istituzionali ed etico-culturali

1. Il Comune di Ragusa, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi Regionali, Nazionali, Internazionali e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamino al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza e il benessere delle specie animali.
2. Il Comune, in base alle leggi vigenti nel territorio Nazionale e Regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, nonché, in relazione alle competenze ad esse demandate tutela tutte le specie di fauna selvatica presenti sul territorio.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute e la sicurezza pubblica, l'ambiente e il territorio, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
4. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Pertanto, il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto e la difesa degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici e ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale. Inoltre, il Comune condanna gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso il contenimento della procreazione indesiderata degli animali attraverso la sterilizzazione chirurgica.

Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione

Art. 2 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e le razze di animali da affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, detenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e

semilibertà.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ragusa.
2. Oltre le disposizioni del presente regolamento, debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Esclusioni

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d) alle attività di disinfezione, derattizzazione, e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario.

Titolo III - Disposizioni Generali

Art.5 - Detenzione di animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Tutti i detentori di animali debbono denunciare agli uffici competenti (ASP) gli animali soggetti ad anagrafe per leggi nazionali (cani, bovini, equini). I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'ASP. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
3. La detenzione di animali per l'allevamento è consentita unicamente in zona agricola nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie. Nel centro urbano non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini ecc. né animali da cortile.
4. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalle leggi Regionali, Nazionali e Internazionali in vigore nel territorio.
5. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
6. I proprietari di animali, o detentori a qualsiasi titolo, dovranno accudirli e alimentarli secondo

la specie e la razza alla quale appartengono. Quindi il proprietario è tenuto a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale.

L'ambiente dove vive l'animale deve essere mantenuto costantemente pulito. Va inoltre garantita, agli animali detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

7. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali tipiche della specie e della razza. Il proprietario o detentore dovrà quindi consentire all'animale l'adeguata possibilità di esercizio fisico prendendo ogni precauzione per impedirne la fuga.

8. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo di dimensioni adeguate alla specie animale, sufficientemente coibentato e munito di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra non dovrà, infine, essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

9. Agli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere assicurate regolari cure sanitarie attraverso visite medico-veterinarie, in maniera preventiva e ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

10. In caso di trasporto, il proprietario o detentore, dovrà garantire l'incolumità dell'animale, le eventuali esigenze alimentari e idriche e gli spazi necessari richiesti dalla specie o razza.

11. Qualora l'animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

12. In particolare nel centro urbano, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, dovranno curare tutte quelle norme igieniche, sanitarie ed acustiche, perché l'animale non limiti le libertà dei vicini (perdita di pelo o piume, rumore notturno, cattivi odori, rilascio di escrementi, ecc.).

13. Per evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale, qualora sussistano adeguati motivi igienico sanitari dispone con ordinanza il divieto di accesso per cani o altri animali a dette aree.

14. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

Art.6 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. È altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento. È altresì vietato tenere animali in condizioni di

impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere qualora le dimensioni non garantiscano spazi e caratteristiche adeguate alla specie e/o alla razza. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici. È altresì vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori o altri piccoli animali esotici. La detenzione in gabbia delle specie appartenenti all'avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all'uso come richiamo per l'attività venatoria, è regolata dalle normative internazionali, nazionali e regionali in vigore.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l'addestramento. Gli addestratori già in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione. Inoltre dovrà essere fatta comunicazione per ciascun animale o gruppo di animali interessati all'addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.

8. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

9. E' vietata l'incivile pratica del combattimento tra animali e delle corse di cani, cavalli o altri animali.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.

11. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. Sono vietate le mostre di animali fatte salve quelle patrocinata da enti od associazioni specialistiche e comunque nel rispetto delle norme vigenti sul territorio Nazionale.

12. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e con adeguata aerazione.

14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

15. È fatto assoluto divieto di allevamento, commercio e/o detenzione di tutte le specie animali, per fini di sperimentazione e vivisezione. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

16. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria, apertura dei

finestrini dovrà essere minimo di 6 cm su ambedue i lati. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.

17. È vietato mantenere gatti, animali selvatici o esotici alla catena o portarli al guinzaglio al collo o permanentemente legati al trespolo. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, di collari a strangolo e di collari che possono essere dolorosi c/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale ("stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario).

18. È fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici (caudectomia e conchectomia), tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisectomia), operare la devocalizzazione (ventricolocordectomia o cordectomia vocale), tarpare le ali ai volatili.

19. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

20. E' vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.

21. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.

22. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

23. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed Uccelli.

Art.7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie e di ripopolamento.

Art.8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali domestico.

2. È vietato abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate od invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASP ed ospitati presso i canili sanitari.

4. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art.9 - Avvelenamento di animali

1. Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito, a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo alle Autorità competenti e all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si siano verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata. Emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne abbia provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto clinico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Le Autorità competenti determineranno proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederanno ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/lo luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 10 - Attraversamento di animali

A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispose appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

Art.11 - Obbligo di soccorso

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art.12 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico, negli esercizi pubblici e nei locali aperti al pubblico, nelle aree verdi e giardini pubblici

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio oltre a giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge appositamente autorizzate del Comune di Ragusa.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato, sotto propria responsabilità, dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e all'occorrenza della museruola, e per i gatti il trasportino o gabbia.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali in posto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito.
6. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
7. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli.
8. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste/ambientaliste riconosciute. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

Art.13 - Divieto di accattonaggio con animali

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica

dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il servizio veterinario dell'AUSL. I cani saranno condotti al canile municipale. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

Art.14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla divieto di cui al punto 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Art. 15 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate dalle norme vigenti nel territorio Nazionale, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati, alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune e alle imprese cinematografiche e televisive che dovranno munirsi delle autorizzazioni del caso dagli organi di competenza (Comune, ASP, CITES etc.).
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 16 – Esercizi commerciali

1. Il commercio degli animali da compagnia e non è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio deve munirsi di registro per il carico e scarico degli animali che deve essere regolarmente aggiornato.
2. Chi esercita il commercio di animali da compagnia e non deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando dettagliate schede di specie nelle quali siano riportate note sulla gestione e l'habitat dell'animale nonché sull'alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori (a seconda della specie e della durata del trasporto).

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia e non, di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua, di cibo, della adeguata illuminazione, di lettiera ed evitargli situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie o dei terrari dei piccoli mammiferi, dei volatili, dei rettili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dalle leggi vigenti nel territorio Nazionale.
5. Durante i giorni di chiusura gli animali devono essere controllati ad intervalli di tempo non superiori alle 24 ore, che si riducono a 12 ore in presenza di cuccioli; questo al fine di garantire la presenza di cibo e acqua. Nelle ore notturne deve essere garantito l'oscuramento.
6. È vietata l'esposizione di animali in cattive condizioni di salute che, vanno isolati per salvaguardare gli altri e sottoposti a terapie adeguate.
6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Art. 17 – Destinazione di cibo per animali

Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n.179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 18 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di cuccioli e di animali selvatici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi previsti. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o

permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere.

Titolo IV – Cani

Art.19 - Detenzione

1. La detenzione e la custodia di cani è subordinata all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, nonché al dovere di custodia.

2. Lo smarrimento o la morte dei cani devono essere segnalati tempestivamente al Servizio Veterinario della ASP competente per territorio, a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo dell'animale.

3. Gli animali lasciati incustoditi, potenziali pericolo per l'incolumità del cittadino, verranno catturati ed avviati presso le strutture di controllo sanitario ai sensi della L.R. 15/2000. Viene fatta eccezione per i cani definiti "cani di quartiere" come tali riconosciuti dalla suddetta Legge Regionale.

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta (20 metri quadrati).

2. Per il cane custodito in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

4. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato aizzare i cani o altri animali tra loro o contro le persone e, in qualunque modo, incitarli o impaurirli.

7. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti sulla raccolta degli escrementi.

8. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

9. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

10. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati delle apposite attrezzature, negli spazi a loro espressamente destinati, anche sul litorale, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori i quali sono responsabili sia civilmente che penalmente dei danni causati dal cane stesso. La civica amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie. Tutto ciò nel rispetto della vigente normativa.

Art. 21 - Cani di quartiere

1. Legale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Ragusa riconosce e promuove la figura del "cane di quartiere".

2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende ASP territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda ASP territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero. Gli stessi soggetti hanno la possibilità, là dove esistono le condizioni, di richiedere la possibilità di posizionare una cuccia quale luogo di ricovero dell'animale assistito.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda ASP territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASP territorialmente competente.

4. I cani di quartiere, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane di quartiere, i dati relativi al Comune, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale".

5. I cani di quartiere sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASP territorialmente competente.

Art.22 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra

in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dell'intero territorio comunale.

2. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, i detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche, sacchetti o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

Titolo V – Gatti

Art. 23 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 24 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattaia".

Art. 25 - Gatti liberi

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dalle gattaie o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; le stesse gattaie dovranno essere

iscritte in apposito registro depositato presso il Servizio "Igiene Ambientale" del Comune e dotate di apposito tesserino di riconoscimento.

4. Alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

5. Le gattaie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. Le gattaie, e qualsiasi altro cittadino che provvede all'alimentazione anche saltuaria dei gatti, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art.26 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ragusa, sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

2. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria, sentita l'eventuale gattaia, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 27 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di

adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;

c) il Servizio Veterinario Azienda Usl verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VII – PICCOLI MAMMIFERI, UCCELLI, RETTILI, ANFIBI, PESCI E INVERTEBRATI – FAUNA SELVATICA

Art. 28- Detenzione, gestione e tutela

1. Per la detenzione di animali diversi da quelli trattati nei titoli precedenti ed esclusi gli animali da reddito, siano essi riconosciuti come “nuovi animali da compagnia”, “non convenzionali” o

“esotici”, questo ente comunale fa riferimento alle leggi vigenti nel territorio Nazionale e Regionale (ivi compresi i regolamenti internazionali adottati come ad esempio la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S.).

Inoltre per quanto riguarda la detenzione e la gestione di tali animali, il presente regolamento rimanda alle linee guida indicate dalla S.I.V.A.E. (Società Italiana Veterinari Animali Esotici) e riconosciute dal Ministero della Salute.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca/caccia e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza.

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. Particolare tutela sul territorio comunale, a causa della loro riduzione, a tutte le specie di chiropteri.

6. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

7. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte degli Enti competenti per il territorio.

Titolo VIII – GIARDINI DELLA MEMORIA

Art. 29- Definizione

1. I cimiteri degli animali sono denominati “Giardini della Memoria” e sono destinati alle tumulazioni in loculi delle spoglie o delle ceneri degli animali da affezione.

2. Con il presente Regolamento viene disciplinato il funzionamento e la gestione dei Giardini della Memoria per animali d'affezione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 30- Realizzazione

1. I Giardini della Memoria ed i relativi ampliamenti possono essere realizzati oltre che dal Comune, da associazioni e soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Comune. In ogni caso la realizzazione è subordinata all'autorizzazione ASP competente per territorio.

2. I Giardini della Memoria possono essere realizzati in zone valutate idonee nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.

3. All'interno dei siti cimiteriali già esistenti, il Comune può individuare delle aree da destinare a

Giardini della Memoria.

4. I soggetti interessati alla realizzazione di un Giardino della Memoria od all'ampliamento dello stesso, devono presentare ai competenti uffici comunali un idoneo progetto, corredato da tutti i necessari pareri previsti dalla vigente normativa in materia cimiteriale.

5. I Giardini della Memoria realizzati fuori dalle strutture cimiteriali esistenti devono essere recintati mediante un muro perimetrale od altra idonea recinzione di altezza adeguata, che impedisca la visione del sito dall'esterno.

6. I reparti devono essere realizzati ed organizzati tenendo conto della necessità di garantire accessibilità ai disabili. Deve essere posta particolare cura per l'accessibilità di uffici, servizi igienici, fontanelle, area di parcheggio, ingresso principale, percorsi principali.

7. Qualora non sia realizzato all'interno di una struttura cimiteriale già esistente, ogni giardino della memoria deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

Art. 31 - Gestione e regolamentazione

1. I gestori dei Giardini della Memoria devono:

a) provvedere alla corretta gestione della struttura, comprese le operazioni previste dal presente regolamento;

b) mantenere in ordine, garantire il decoro e provvedere alla regolare pulizia del sito;

c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti conformemente alle prescrizioni della normativa vigente;

d) dotarsi di registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall'Azienda USL, sul quale viene giornalmente annotando:

il nome dell'animale;

le generalità del proprietario;

la data di accettazione delle ceneri o della carcassa;

il numero progressivo di registrazione;

i dati identificativi della sepoltura;

le eventuali uscite e spostamenti delle ceneri o della carcassa dell'animale

con relative date.

2. Nei Giardini della Memoria sono consentite esclusivamente le seguenti operazioni:

la tumulazione delle ceneri (in loculi o fossa a terra);

la dispersione delle ceneri in apposita area dedicata, ove prevista;

il conferimento delle ceneri in apposito cinerario comune.

l'inumazione delle carcasse in appositi contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile (solo con fossa a terra).

3. Ciascuna fossa a terra è scavata a profondità tale da assicurare una distanza inferiore a m.1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.

4. Per la tumulazione delle ceneri è ammesso esclusivamente l'uso di urne costruite con materiali durevoli e chiuse ermeticamente.

5. Sulle urne e/o sulle lapidi deve essere applicata una targhetta metallica od in altro materiale durevole, applicata sulla superficie esterna a cura del gestore, sulla quale devono essere riportate:

il nome dell'animale;
le generalità del proprietario;
il numero progressivo di registrazione;
i dati identificativi della sepoltura.

6. Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie

7. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui al comma precedente, la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 1069 del 21 Ottobre 2009.

8. Previa valutazione di impatto ambientale da parte dell'ASP, nei Giardini della Memoria possono essere individuate delle apposite aree per la dispersione delle ceneri a cura dei proprietari.

9. La vigilanza sull'esercizio dei Giardini della Memoria è affidata ai servizi dedicati del Comune e all'ASP.

10. Per la gestione dei Giardini della Memoria comunali, la Civica Amministrazione può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di associazioni ed organizzazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali.

11. Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nei Giardini della Memoria comunali sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta.

12. Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni.

13. I rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità previste dalle normative in vigore.

14. I gestori dei Giardini della Memoria possono altresì erogare servizi accessori attinenti alla cura ed alla tumulazione delle ceneri e per l'inumazione delle carcasse.

15. Oltre al conferimento dei cadaveri presso i giardini della memoria, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069 del 21 Ottobre 2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio.

16. Il trasporto delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, avviene nel rispetto della normativa vigente, racchiusi in contenitori a norma di legge, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1, destinato solo alla eliminazione.

17. L'accoglimento delle spoglie deve essere effettuato a seguito di verifica della presenza di idonea certificazione medica veterinaria in cui si riporta il motivo e il luogo di decesso dell'animale e che eluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta a malattia infettiva diffusiva di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria

Titolo IX – COMMISSIONE COMUNALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 32 - Commissione Comunale Diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

Il Sindaco o suo Delegato;

Un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;

Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;

Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale o regionale;

Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio comunale;

Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste

Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente.

Tre esperti nel settore della tutela, benessere e gestione degli animali di

cui:

- Un etologo
- Un esperto riconosciuto di Fauna selvatica ed esotica
- Un educatore cinofilo certificato

2. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni due mesi.

3. Ai componenti della commissione non è riconosciuto nessun gettone di presenza.

4. Creazione di un ufficio - Diritti degli Animali – all'interno del Comune.

Detto ufficio dovrà essere organizzato per l'espletamento delle sotto elencate attività:

- informazione, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi legati al benessere animale;
- raccolta delle istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul territorio interessate alla tutela degli animali;
- censimento delle coline feline e relativi interventi di cura e sterilizzazione;
- Banca dati persi e trovati;
- Predisposizione ed elaborazione dei progetti di tutela e salvaguardia della popolazione animali presenti sul territorio;
- Divulgazione alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di informazioni e disposizioni amministrative riguardante le corrette misure di disciplina e detenzione degli animali, incentivazione alla adozione dei cani presenti presso il canile convenzionato;
- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe canina;
- Controlli ed interventi sul territorio in relazione al benessere animale in collaborazione con la Polizia locale".

Titolo X – DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme previste dagli articoli 6, 7, 13, 14, 15, 16 e 28 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80 a €500.
2. La violazione di ogni altra norma prevista dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25 a €500.

Art.34 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutte le forze di Polizia e le guardie zoofile.

Art.35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art.36 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore entro 30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale.

Art. 37 – Norma transitoria

Per quanto concerne gli adeguamenti tecnici previsti dal presente regolamento, gli stessi entreranno in vigore dopo il termine pari a mesi 6 stabiliti dall'amministrazione per l'esecuzione delle opere previste.